



KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.

Sede Legale in San Vendemiano (TV), Viale Venezia 45

Numero REA [TV-365167], P.IVA e C.F. [08335970961]

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla “Responsabilità Amministrativa delle Imprese”

PARTE GENERALE

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC o Modello) di Kiwa Italia Holding S.r.l. è stato redatto in attuazione degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 8.06.2001 n. 231.

Il Modello costituisce, quindi, lo strumento gestionale predisposto ai fini della prevenzione degli illeciti penali previsti dal citato D. Lgs. n. 231/2001, in ossequio alla politica di etica aziendale adottata da Kiwa Italia Holding S.r.l.

L'adozione del Modello è stata oggetto di prima approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 28/05/2026 ed il Modello viene attuato attraverso la sua progressiva implementazione da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di Vigilanza.

Nel presente Modello, ogni riferimento a persone, ruoli o funzioni è da intendersi neutro e inclusivo, senza distinzione di genere.

Sono vietati la riproduzione e l'utilizzo, anche parziale, del presente documento se non espressamente autorizzati dalla Società.

Versione	Causale modifiche	Data
0	Prima adozione del Modello Organizzativo da parte del Consiglio di Amministrazione	2026-05-28

INDICE

DEFINIZIONI	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8.06.2001 N. 231 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA	7
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	7
1.2 I C.D. REATI PRESUPPOSTO	8
1.3 I SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL DECRETO	8
1.4 L'INTERESSE ED IL VANTAGGIO	8
2. LE SANZIONI A CARICO DELL'ENTE PREVISTE NEL DECRETO	9
2.1 LA SANZIONE PECUNIARIA	9
2.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE	10
2.3 LA CONFISCA	11
2.4 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA	12
2.5 LE SANZIONI PREVISTE PER I DELITTI TENTATI	12
2.6 LE OPERAZIONI STRAORDINARIE / VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE	12
3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	12
3.1 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	12
3.2 LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA	14
3.3 IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE	15
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.1 COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	15
4.2 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	16
4.3 I CASI DI INELEGGIBILITÀ E DI DECADENZA	18
4.4 LA DURATA DELL'INCARICO E LE CAUSE DI CESSAZIONE	18
4.5 LE RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
5. LA SOCIETÀ KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.	19
5.1 INTRODUZIONE	19
5.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CORPORATE GOVERNANCE	20
5.2.1 Assemblea dei Soci	20
5.2.2 Consiglio di Amministrazione	20
5.2.3 Organo di controllo	21
5.2.4 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	21
6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.	22
6.1 REQUISITI GENERALI	22
6.2 I DESTINATARI DEL MODELLO	23
6.3 LE FINALITÀ DEL MODELLO	23

6.4	LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	24
6.5	LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE.....	24
6.6	ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	25
7.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.	25
7.1	REQUISITI GENERALI	25
7.2	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE PROPRI DELL'OdV	26
7.3	GLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'OdV.....	26
7.4	SEGNALAZIONI RISERVATE ("WHISTLEBLOWING")	27
8.	INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO.....	28
8.1	LA DIFFUSIONE DEL MODELLO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE	28
8.2	L'INFORMATIVA VERSO COLLABORATORI ESTERNI E SOGGETTI TERZI.....	29
9.	IL SISTEMA SANZIONATORIO.....	30
9.1	REQUISITI GENERALI	30
9.2	DEFINIZIONE DI "VIOLAZIONE"	30
9.3	CRITERI PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	30
9.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	31
9.5	SANZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	31
9.6	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	32
9.7	MISURE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.....	32
9.8	SANZIONI NEI CONFRONTI DI SOGGETTI APICALI E/O DIPENDENTI	32
9.9	SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, FORNITORI, COLLABORATORI E PARTNERS.....	35
9.10	SEGNALAZIONI RISERVATE: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI O ATTI RITORSIVI	35
10.	L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	35

Allegati:

Allegato A – Catalogo dei Reati Presupposto

Allegato B – Statuto dell'Organismo di Vigilanza

Allegato C - Risk Assessment

Allegato D – Codice Etico

DEFINIZIONI

Anti Bribery and Anticorruption Policy	Si intende la policy anticorruzione sviluppata da Kiwa e adottata dal Gruppo Kiwa Italia.
Area o Aree	Si intende l'unità organizzativa, funzione o ufficio prevista e individuata dall'organigramma societario in vigore.
Attività a Rischio o Attività Sensibile (o Sensibili)	Le attività di Kiwa Italia Holding S.r.l. nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione di uno qualsiasi dei c.d. Reati Presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
CCNL	Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Kiwa Italia Holding S.r.l.
Codice Etico	Si intende il Codice Etico adottato dalla società ed allegato sub D).
Consigliere Delegato	Si intende un componente del Consiglio di Amministrazione di Kiwa Italia Holding S.r.l. a cui è stata conferita procura speciale.
Consiglio di Amministrazione o Organo Amministrativo	Il Consiglio di Amministrazione di Kiwa Italia Holding S.r.l. e i suoi componenti.
Collaboratori o Professionisti	Qualunque soggetto diverso dai Consulenti e Fornitori che abbia in essere con Kiwa Italia Holding S.r.l. rapporti di collaborazione – anche con poteri autonomi – e/o altri rapporti professionali non a carattere subordinato, impiegato nell'erogazione dei servizi professionali.
Consulenti	I soggetti che forniscono servizi di consulenza a Kiwa Italia Holding S.r.l. in forza di uno specifico mandato o di qualsiasi altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale (i.e. studi legali, studi tecnici, commercialisti, etc).
Decreto o D. Lgs. n. 231/2001 o Decreto 231	Il Decreto Legislativo 8.06.2001 n. 231, così come successivamente modificato e integrato.
Destinatari	Cfr. paragrafo [6.2] della Parte Generale.
Dipendenti	Tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con Kiwa Italia Holding S.r.l., ivi compresi i Dirigenti.
Ente o Enti	Termine con cui il D. Lgs. n. 231/2001 indica la persona giuridica destinataria della normativa di cui al decreto stesso. Nel presente Modello è usato in alternativa a Società.
Fornitori	I fornitori di beni o servizi di Kiwa Italia Holding S.r.l. che non rientrano nella definizione di Consulenti, Collaboratori o Professionisti.
Gruppo Kiwa Italia	Il Gruppo Kiwa Italia è parte integrante di Kiwa e comprende Kiwa Cermet Italia S.p.A., Kiwa Cermet Idea S.r.l., Kiwa Moroni S.r.l., per le quali Kiwa Italia Holding S.r.l. svolge attività di direzione e coordinamento.
Gruppo Kiwa o Kiwa	Si intendono tutte le entità possedute direttamente o indirettamente da Kiwa (Acta Holding B.V.) per il cinquanta per cento (50%) o più, oppure sulle quali Kiwa ha la capacità di esercitare un controllo (in)diretto sulle decisioni gestionali di tale entità.
Incaricato di pubblico servizio	Ai sensi dell'art. 358 c.p., colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio.
Kiwa Italia Holding o Società	Si intende Kiwa Italia Holding S.r.l., sede Legale in Viale Venezia, 45, San Vendemiano (TV) Numero REA TV – 365167, C.F. e Partita IVA n. 08335970961.

Linee Guida	Le “Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001” predisposte da Confindustria e da ultimo aggiornate nel giugno 2021.
Modello o Modello Organizzativo o MOGC	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Kiwa Italia Holding S.r.l. ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001. Il Modello è costituito nel suo complesso dalla Parte Generale, dalle Parti Speciali e dagli Allegati.
Organi Sociali	All’attualità si intendono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e l’Organo di Controllo.
Organo di Controllo	Soggetto incaricato di vigilare sull’osservanza della Legge, dello Statuto, e sulla corretta gestione amministrazione e contabile.
Organismo di Vigilanza o OdV	L’Organismo previsto dall’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello in Kiwa Italia Holding S.r.l., nonché al relativo aggiornamento.
Parte Generale	La sezione del Modello contenente, tra le altre cose, la descrizione delle funzioni del Modello e dell’OdV, nonché la descrizione dell’organizzazione e della struttura societaria di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Parte Speciale	La sezione del Modello che descrive, per ciascuna famiglia di Reato Presupposto ritenuta astrattamente rilevante rispetto all’attività di Kiwa Italia Holding S.r.l., le fattispecie di Reato applicabili, i protocolli generali e specifici di comportamento, le regole applicative previste dal sistema di controllo interno e le attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza.
Policies Kiwa	Le politiche interne mirate all’integrazione tra le attività aziendali ed i valori ai quali il Kiwa Group si ispira nel raggiungimento degli obiettivi sociali in materia di responsabilità sociale dell’Impresa & Condotta sociale ed ambientale.
Pubblica Amministrazione o PA	Si intende l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, regioni, province, comuni, etc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell’interesse della collettività e quindi nell’interesse pubblico.
Pubblico/i Ufficiale/i	Ai sensi dell’art. 357 c.p. colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, compreso il c.d. “funzionario di fatto”, ovvero colui che eserciti una funzione pubblica pur senza formale o regolare “investitura”, con tolleranza o acquiescenza della PA.
Reati Presupposto o Reati	Indicano le fattispecie di reato che costituiscono illeciti amministrativi dipendenti da reato ex D. lgs. n. 231/2001.
Sindaco Unico	Si intende il soggetto incaricato ai sensi dell’art 2477 c.c. del controllo di legalità ai sensi dell’art. 2403 c.c. e del controllo legale dei conti ai sensi dell’art. 2409 del Codice Civile.
Risk Assessment	Documento di analisi delle aree ed attività aziendali ed individuazione e valutazione dei rischi (prevedibili) di commissione dei Reati Presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 redatto da professionisti qualificati appositamente nominati dall’Organo Amministrativo.
Sistema di Controllo Interno	L’insieme delle procedure, processi e prassi applicative adottate da Kiwa Italia Holding S.r.l. ed aventi come obiettivo il governo e il controllo di tutte le attività aziendali.
Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nei Luoghi di Lavoro (“SGSL”)	Rappresenta una parte del Sistema di Gestione dell’Ente ed è relativo all’insieme di norme, procedure e strumenti organizzativi sviluppati ed adottati ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e finalizzati alla definizione e all’attuazione di una politica aziendale per la salute e la sicurezza idonea – ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001

	– a prevenire i reati di cui agli artt. 589 e 590, comma 3 C.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 231/2001, sono coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa. In Kiwa Italia Holding S.r.l. sono le persone dotate di un potere autonomo nell'assumere decisioni in nome e per conto della Società nell'esercizio e nei limiti posti dalle rispettive deleghe.
Soggetti sottoposti all'altrui direzione	Le persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei Soggetti Apicali, così come individuate negli artt. 5, comma 1 lett. b) e 7 del D. Lgs. n. 231/2001.
Third Party Due Diligence Policy o TPDDP	Si intende la policy sviluppata da Kiwa e adottata da Kiwa Italia Holding S.r.l..
TUSL	Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8.06.2001 N. 231 E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Il D. Lgs. n. 231/2001 e ss.mm.e ii. – emanato in attuazione della Legge Delega 29.09.2000 n. 300 – ha per la prima volta introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, con ciò rivoluzionando definitivamente il tradizionale principio secondo cui *societas delinquere non potest*¹.

Il Decreto (con tutte le sue successive modifiche ed integrazioni), infatti, stabilisce e regola un regime di responsabilità a carico delle persone giuridiche – formalmente definita come amministrativa, ma che in concreto presenta i caratteri propri della responsabilità penale – che si aggiunge e si affianca alla responsabilità della persona fisica autrice materiale di uno dei c.d. Reati Presupposto e che mira a coinvolgere nella punizione dello stesso anche gli Enti ed il loro patrimonio.

Il fondamento di una tale forma di responsabilità risiede nel concetto di *“colpa di organizzazione”*, nel senso che l’Ente è chiamato a rispondere dell’illecito dipendente dal reato se e nella misura in cui abbia omesso di dotarsi di un’organizzazione interna in grado di impedirne efficacemente la realizzazione (o, comunque, di ridurre sensibilmente una tale possibilità), ovvero sia qualora abbia omesso di dotarsi di un sistema di controllo e di adeguate procedure operative per lo svolgimento delle attività sociali a maggior rischio di commissione di uno qualsiasi dei predetti Reati Presupposto previsti dal Decreto 231².

Là dove l’Ente sia in grado di dimostrare di aver adottato, ed efficacemente attuato, un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali Reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

La responsabilità amministrativa dell’Ente deriva dalla consumazione di Reati, espressamente indicati nel D. Lgs. n. 231/2001, commessi nel suo interesse³ o a suo vantaggio⁴ da persone funzionalmente legate all’Ente, ed in particolare:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. Soggetti Apicali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. Soggetti sottoposti).

La responsabilità dell’Ente è esclusa laddove il reato sia stato posto in essere nell’esclusivo interesse dell’autore dell’illecito.

L’articolo 4 del Decreto 231 precisa inoltre che, nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, gli Enti che hanno nel territorio dello Stato la loro sede principale possono essere chiamati a rispondere

¹ Tale novità si inserisce in un più ampio processo legislativo di adeguamento della normativa nazionale ad alcune fondamentali Convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dal nostro Paese. Il riferimento è, in particolare, alla Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla *“tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee”*, alla Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 sulla *“lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea”* ed alla Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla *“lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”*.

² «Il fondamento della responsabilità dell’ente è costituito dalla colpa di organizzazione, essendo tale deficit organizzativo quello che consente la piena ed agevole imputazione all’ente dell’illecito penale» (così, da ultimo, Cass. Sez. VI, 15.06.2022 n. 23401, ma vedi anche Cass. Sez. IV, 15.02.2022 n. 18413).

³ L’interesse (da valutare *ex ante*) consiste nella prospettiva finalistica, da parte del reo-persona fisica che commette il reato, di conseguire un’utilità per l’Ente a prescindere dall’effettivo conseguimento del beneficio per l’Ente.

⁴ Il vantaggio (da valutare *ex post*), corrisponde all’effettivo conseguimento di un beneficio per l’Ente senza che sia necessario che il reo-persona fisica abbia volontariamente commesso il reato allo scopo di conseguire un’utilità per l’Ente.

anche per i Reati commessi all'estero, a condizione che nei loro confronti non proceda già lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

1.2 I c.d. Reati Presupposto

Il D. Lgs. n. 231/2001 non introduce nuove fattispecie di reato rispetto a quelle già esistenti e previste dalla legge per le persone fisiche, ma ne estende la responsabilità – per le ipotesi tassativamente indicate (c.d. **Reati Presupposto**) e secondo la disciplina ivi prevista – anche agli Enti ai quali le persone fisiche sono funzionalmente riferibili.

Il Decreto 231 individua espressamente e tassativamente i Reati (delitti e contravvenzioni) che possono far sorgere la responsabilità dell'Ente nel caso in cui gli stessi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da uno dei soggetti indicati all'articolo 5 del Decreto stesso.

L'elenco è costantemente aggiornato ed ampliato dal Legislatore.

Si rende pertanto necessaria una costante verifica circa l'adeguatezza del sistema di regole che costituisce il Modello, rispetto all'eventuale introduzione nel *corpus* del Decreto di ulteriori Reati dalla cui realizzazione può astrattamente discendere la responsabilità dell'Ente.

L'Allegato A del presente Modello riporta, nel dettaglio, tutte le fattispecie di reato contemplate dalla normativa, suddivise per categoria.

1.3 I soggetti sottoposti alla disciplina del Decreto

I soggetti alla cui azione criminosa il Decreto 231 associa l'insorgere della responsabilità in capo all'Ente – come detto – devono essere legati alla Società da un rapporto funzionale di dipendenza e/o da un rapporto negoziale derivante da un incarico ricevuto dalla Società stessa.

In particolare, l'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001 individua:

- al comma 1, lett. a) i c.d. Soggetti Apicali, cioè coloro *“che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria funzionale”* ed
- al comma 1, lett. b) tutti gli altri soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti Soggetti Apicali.

Con riferimento a coloro *“che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente”*, il Legislatore ha conferito specifico rilievo anche alle situazioni **“di fatto”**, cioè a quelle situazioni in cui i poteri necessari per agire in autonomia non derivano dal ruolo ricoperto nell'ambito della struttura organizzativa o dalla documentazione ufficiale della Società (es. deleghe o procure), ovvero non sono da questa immediatamente desumibili.

In ogni caso, posto che la responsabilità dell'Ente si aggiunge (e non si sostituisce) a quella dell'autore materiale del c.d. Reato Presupposto ed è del tutto autonoma rispetto a questa, l'Ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito anche qualora l'autore del c.d. Reato Presupposto non sia stato identificato o non sia imputabile, nonché nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (si veda art. 8 D. Lgs. n. 231/2001).

1.4 L'interesse ed il vantaggio

Perché si configuri la responsabilità amministrativa dell'Ente è infine necessario che il c.d. Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Con *“interesse”* ci si riferisce alla finalità della condotta illecita, la quale deve essere stata realizzata allo scopo di portare un beneficio alla Società, a prescindere però dall'effettivo conseguimento di quel beneficio.

Il concetto di “vantaggio”, invece, richiede necessariamente il conseguimento di una qualche utilità da parte dell’Ente, indipendentemente dal fine perseguito dal reo⁵.

I due requisiti sono certamente cumulabili, ma è sufficiente la sussistenza di uno solo di questi per poter delineare la responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato dell’Ente.

È importante, tuttavia, evidenziare che – ai sensi dell’art. 5, comma 2 del Decreto 231 – la Società non risponde del c.d. Reato Presupposto se le persone indicate nel comma 1 hanno agito **nell’interesse esclusivo proprio o di terzi**⁶.

Se però un interesse dell’Ente – per quanto parziale o marginale – è comunque riscontrabile, allora l’illecito dipendente dal reato si configura ugualmente, anche qualora non si concretizzi alcun concreto vantaggio per l’Ente stesso (il quale potrà al più – in sede processuale - beneficiare di una riduzione della sanzione pecuniaria).

Al riguardo, si osservi infine che rispetto ai Reati colposi (omicidio e lesioni) posti in essere con violazione della normativa antinfortunistica – al fine di non svuotare di contenuto la previsione normativa che li ha inseriti nel novero di quelli astrattamente in grado di fondare una responsabilità dell’Ente (vedi art. 25 *septies* del Decreto) – l’interesse ed il vantaggio devono essere necessariamente valutati con riguardo all’intera fattispecie di reato e non già rispetto all’evento, posto che la morte o le lesioni del lavoratore difficilmente possono esprimere l’interesse dell’Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

Al contrario, se ci si riferisce alla condotta inosservante delle norme cautelari, appare allora chiaro come l’interesse o il vantaggio della Società ben potrebbero ravvisarsi nel risparmio dei costi per la sicurezza, nell’aumento della velocità di esecuzione di determinate prestazioni, ovvero sia nell’incremento della produttività derivante dall’omissione dei necessari presidi antinfortunistici⁷.

2. LE SANZIONI A CARICO DELL’ENTE PREVISTE NEL DECRETO

Le sanzioni previste dal Decreto 231 per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono le seguenti:

(i) sanzione pecuniaria, (ii) sanzioni interdittive, (iii) confisca e (iv) pubblicazione della sentenza.

2.1 La sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è disciplinata dagli artt. 10 e seguenti del Decreto; si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente ed è quantificata dal Giudice sulla base di un sistema di “quote”.

⁵ Si veda Cass. S.U., 24.04.2014 n. 38343 Espenhahn: «In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all’«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito».

⁶ Vedi Relazione illustrativa al D. Lgs. n. 231/2001, nella parte relativa all’art. 5, comma 2: «la norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce, cioè, alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all’ente perché realizzato neppure in parte nell’interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tale via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera, dunque, in deroga al primo comma)».

⁷ Vedi Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, Confindustria, giugno 2021, ma anche – tra le tante – Cass. Sez. IV, 21/01/2022 n. 3299: «In tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, i criteri di imputazione oggettiva rappresentati dall’interesse e dal vantaggio, da riferire entrambi alla condotta del soggetto agente e non all’evento, ricorrono, rispettivamente, il primo, quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, e, il secondo, qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l’ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso».

Per ciascun illecito, infatti, il Decreto determina in astratto un numero minimo e massimo di quote – non inferiore a cento, ma neppure superiore a mille – il cui importo può oscillare tra un minimo pari ad Euro 258,23 ad un massimo pari ad Euro 1.549,37.

Sulla base di queste coordinate il Giudice, accertata la responsabilità dell'Ente, determina la sanzione pecuniaria applicabile nel caso concreto, stabilendo il numero di quote – in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti – nonché il loro ammontare, *«sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»* (artt. 10 e 11, comma 2, D. Lgs. n. 231/01).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione Illustrativa al Decreto, *«quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente»*.

In linea generale la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile è compresa tra un minimo di euro 25.823,00 ed un massimo di 1.549.370,00 euro.

L'art. 12 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede inoltre una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta⁸.

2.2 Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto si applicano solo in relazione ai Reati più gravi per l'individuazione dei quali si rinvia al Decreto stesso.

Nello specifico, le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché possano essere comminate le sanzioni interdittive, occorre inoltre che ricorra almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13 del Decreto:

a) *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”* ovvero

⁸ «La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329».

b) *“in caso di reiterazione degli illeciti”*⁹.

Quand’anche sussistano una od entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche una sola delle seguenti circostanze:

- il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L’applicazione delle sanzioni interdittive è altresì **esclusa** qualora l’Ente – prima dell’apertura del dibattimento di primo grado - abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’art. 17 del Decreto e, più precisamente, quando **concorrono** le seguenti condizioni:

- a. *“l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- b. *“l’ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- c. *“l’ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 del Decreto).

Il Legislatore si è comunque preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

Il comma 5-bis dell’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001, introdotto dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*, prevede una riduzione delle sanzioni interdittive in caso di consumazione dei Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità o corruzione (per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni).

Il beneficio è riconosciuto all’Ente che, prima dell’emissione della sentenza di primo grado, abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi, nonché si sia efficacemente adoperato:

- per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori;
- per assicurare le prove dei Reati;
- per l’individuazione dei responsabili;
- per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si osservi infine che, ai sensi dell’art. 45 del Decreto 231, qualora sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, può decidere con ordinanza l’applicazione in via cautelare di una delle suddette sanzioni interdittive.

2.3 La confisca

Ai sensi dell’art. 19 del Decreto 231, con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca, anche per equivalente, del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro

⁹ Ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. n. 231/2001, *“si ha reiterazione quanto l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva”*.

soggetto a commettere il reato) o del profitto (ogni utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Il Giudice può altresì disporre:

- il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, in conformità all'art. 53 del Decreto, ovvero
- il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute all'erario dello Stato, così come previsto dall'art. 54 del Decreto.

2.4 La pubblicazione della sentenza di condanna

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice unitamente all'affissione nel Comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'Ente.

2.5 Le sanzioni previste per i delitti tentati

L'ambito di applicazione dell'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 opera anche nel caso in cui la commissione del c.d. Reato Presupposto solo tentata (art. 26 del Decreto), vale a dire quando il soggetto agente compie atti idonei e diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica per fatti indipendenti dalla sua volontà (art. 56 C.p.).

In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Infine, l'Ente non risponde dell'illecito quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.6 Le operazioni straordinarie / vicende modificative dell'Ente

L'impianto sanzionatorio previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 opera anche nel caso in cui siano intervenute operazioni straordinarie, quali trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o ramo d'azienda, sulla base della regola dell'inerenza e permanenza dell'eventuale sanzione interdittiva con il ramo di attività nel cui contesto sia stato commesso il reato.

Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, in caso siano intervenute operazioni straordinarie quali scissioni, cessioni e conferimenti di ramo d'azienda, gli Enti beneficiari della scissione (totale o parziale), il cessionario e il conferitario sono solidalmente obbligati al pagamento della sanzione nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto scisso o dell'azienda trasferita/conferita, salvo il caso di scissione di ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, che determina una responsabilità esclusiva in capo allo specifico ramo d'azienda scisso.

Per gli altri casi di operazioni straordinarie, quali trasformazioni e fusioni (propria e per incorporazione), la responsabilità patrimoniale permane in capo all'Ente risultante (o incorporante) dall'operazione straordinaria.

3. LE CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

3.1 I Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono specifiche forme di esonero della responsabilità dell'Ente, a seconda che i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio siano stati realizzati dai c.d. Soggetti Apicali o da Soggetti sottoposti all'altrui direzione/vigilanza.

In particolare, qualora il reato sia stato commesso da uno dei Soggetti Apicali l'Ente non risponde dell'illecito se dimostra che:

- a. l'Organo Amministrativo ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, anche solo Modello) idoneo a prevenire i Reati della stessa specie di quello concretamente verificatosi;
- b. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di proporre l'aggiornamento, è stato affidato ad un "organismo" (c.d. Organismo di Vigilanza o OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c. i Soggetti Apicali che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Nel caso in cui, invece, il reato sia stato commesso da uno dei c.d. **Soggetti sottoposti all'altrui direzione**, l'Ente sarà ritenuto responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza dei predetti obblighi. Questi, tuttavia, si presumono adempiuti qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Ciò significa – in via di primissima approssimazione – che la responsabilità dell'Ente è presunta qualora il c.d. Reato Presupposto sia stato commesso da una persona che ricopre posizioni di vertice o di responsabilità all'interno della Società (sulla quale ricadrà quindi l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti, provando che la condotta tenuta dal Soggetto Apicale sia del tutto estranea alle policies aziendali).

Al contrario, qualora il c.d. Reato Presupposto sia stato commesso da un soggetto che non ricopre funzioni apicali, sarà onere della Pubblica Accusa dimostrare l'esistenza (all'interno del sistema organizzativo e/o di vigilanza dell'Ente) di carenze che possono aver agevolato la realizzazione del reato e che possano quindi giustificare l'affermazione di una corresponsabilità nei confronti dell'Ente stesso.

L'adozione del Modello è facoltativa e non obbligatoria; la sua assenza non è di per sé passibile di alcuna sanzione, ma – come detto – espone l'Ente alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto 231 per la c.d. responsabilità amministrativa dipendente dai Reati eventualmente commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Soggetti Apicali ovvero subordinati.

La possibilità per l'Ente di andare esente da qualsiasi addebito non è tuttavia rimessa alla mera adozione del Modello. Questo, infatti, non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di contro, quale apparato dinamico che permette all'Ente – attraverso una sua corretta e mirata implementazione nel corso del tempo – di eliminare le eventuali mancanze che, al momento della sua adozione, non era possibile individuare.

In tal senso, infatti, con specifico riferimento alle caratteristiche che il Modello deve avere affinché possa esplicare la sua funzione tipica, il Decreto prevede espressamente che questo debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi Reati;
- b. previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c. individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- d. previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza interno, preposto al controllo circa efficacia ed effettiva osservanza del Modello stesso;
- e. introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f. previsione – con riferimento alle dimensioni, alle strutture ad alle attività proprie dell'Ente – di procedure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

- g. previsione di verifiche periodiche, nonché, eventualmente, della modifica del Modello, nel caso in cui vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente;
- h. previsione di due o più canali, di cui almeno uno informatico, che consentano ai Destinatari di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Il Modello, in altre parole, deve risultare:

- efficace, cioè effettivamente in grado di predisporre meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare – o quanto meno ridurre significativamente – i rischi di commissione dei c.d. Reati Presupposto;
- specifico, cioè costruito sulla base ed in funzione delle caratteristiche proprie dell'Ente, delle sue dimensioni, del tipo di attività svolta e delle relative aree di rischio, nonché della sua storia;
- attuale, cioè costantemente aggiornato, adattato e modificato ogni qual volta siano individuate eventuali violazioni oppure intervengano significative modifiche nell'attività o nella struttura organizzativa dell'Ente o nel panorama normativo di riferimento.

3.2 Le Linee Guida di Confindustria

Stando alle indicazioni fornite dal Legislatore delegato, i Modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da Associazioni rappresentative di categoria.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida di Confindustria, le quali indicano un percorso per la sua elaborazione che può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

A supporto di ciò soccorre l'insieme coordinato di strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono le seguenti:

- predisposizione di un codice etico che fissa le linee di comportamento generali;
- definizione di un sistema organizzativo volto a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti nonché a verificare la correttezza dei comportamenti;
- individuazione e documentazione dei potenziali rischi ed adozione dei relativi strumenti utili a mitigarli;
- adozione di procedure manuali ed informatiche;
- articolazione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, coerente con le responsabilità assegnate e finalizzato ad assicurare una chiara e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione ed attuazione delle decisioni;
- articolazione di un adeguato sistema di controllo e gestione;
- attuazione di un piano di comunicazione e formazione del personale;
- applicazione di sanzioni disciplinari in caso di comportamenti che violino le regole di condotta stabilite dalla Società.

Il sistema di controllo inoltre deve essere ispirato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli;
- introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal modello;
- individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano:
 - (i) autonomia e indipendenza;
 - (ii) professionalità;
 - (iii) continuità di azione;
 - (iv) onorabilità;
- obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate come maggiormente “a rischio reato”, di fornire informazioni all’Organismo di Vigilanza, sia su base strutturata (informativa periodica in attuazione del Modello stesso), sia per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili.

3.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello non può essere trascurato il concetto di “*rischio accettabile*”. Ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/2001, infatti, è imprescindibile stabilire una soglia che consenta di limitare quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall’efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente.

In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell’Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Composizione e caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza

Al fine di dare concreta attuazione al Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del medesimo, nonché quello di curare il suo aggiornamento deve essere affidato ad un «*organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*».

Il Decreto 231, tuttavia, nulla dice in ordine alla necessaria composizione di tale Organismo di Vigilanza (OdV), così che ogni decisione in merito risulta rimessa alla discrezionalità dei singoli Enti che intendono adeguarsi alle prescrizioni del Decreto¹⁰.

Ad ogni modo, secondo le disposizioni del Decreto 231 (artt. 6 e 7) e le indicazioni contenute nella Relazione di accompagnamento allo stesso, le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza, tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello, debbono essere in linea generale:

¹⁰ Il comma 4 *bis* dell’art. 6 del Decreto, ad esempio, prevede che nelle Società di capitali le funzioni dell’OdV possano essere svolte anche dall’Organo di controllo. Al tempo stesso, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell’OdV, anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell’Ente, delle relative regole di *Corporate Governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

- a. Autonomia e indipendenza.** È necessario che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'Organo Amministrativo. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello¹¹.
- b. Professionalità.** L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio¹².
- c. Continuità d'azione.** L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, nonché essere una struttura riferibile alla Società in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.
- d. Onorabilità.** I membri dell'OdV devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - non essere stati sottoposti a misure di prevenzione¹³;
 - non aver riportato condanne (anche se con pena condizionalmente sospesa e salvi gli effetti della riabilitazione) per uno dei delitti previsti dal R.D. 16.03.1942 n. 267 e ss.mm.ii. (Legge Fallimentare); per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice civile ("Disposizioni penali in materia di società e consorzi"); per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica.

4.2 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità con quanto indicato nel Decreto e nelle Linee Guida di Confindustria, l'OdV ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compito di:

- a. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello;
- b. verificare l'efficacia del Modello, cioè l'idoneità a prevenire la commissione di uno dei Reati indicati nelle Parti Speciali;
- c. individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello in relazione alla mutata normativa e/o alle mutate necessità o condizioni aziendali;

¹¹ Se costituito da un solo membro, il requisito dell'indipendenza dell'OdV sussiste qualora, tra il soggetto e la Società, non vi siano in corso incarichi di collaborazione o consulenza. Se costituito in forma collegiale il requisito dell'indipendenza è garantito qualora l'OdV sia composto con prevalenza di soggetti esterni che non abbiano in corso incarichi di collaborazione o consulenza con la Società.

¹² Ci si riferisce, tra l'altro, a: tecniche di analisi e valutazione dei rischi; misure per il loro contenimento (procedure organizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.); *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; metodologie per l'individuazione di comportamenti illeciti, frodi, ecc. L'OdV deve avere competenze di tipo ispettivo (per accertare come si sia potuto verificare un reato della specie in esame e di chi lo abbia commesso); competenze di tipo consulenziale (per adottare – all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche – le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati) e competenze giuridiche. Il D. Lgs. n. 231/2001 è una disciplina penale, ed avendo l'attività dell'OdV lo scopo di prevenire la realizzazione dei reati, è dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati (che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna).

¹³ Ai sensi della Legge 27.12.1956 n. 1423 ("Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità") o della Legge 31.05.1965 n. 575 ("Disposizioni contro la mafia") e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

- d. verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dall'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- a. verificare periodicamente la mappa delle Attività a Rischio e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di proporre delle modifiche in relazione ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A questo scopo, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle Parti Speciali dello stesso, devono segnalare all'OdV le eventuali situazioni in grado di esporre la Società al rischio di Reato. Tutte le comunicazioni devono essere redatte in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica gestito dall'OdV;
- b. effettuare periodicamente, sulla base del piano di attività dell'OdV previamente stabilito, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Attività a Rischio reato;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni (comprese le segnalazioni di cui al successivo paragrafo) rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- d. condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- e. verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di Reati (clausole standard, procedure e relativi controlli, sistema delle deleghe, ecc.) vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- f. provvedere all'informativa periodica all'Organo Amministrativo o, in caso di necessità ed urgenza, all'informativa immediata all'Organo Amministrativo.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli Organi Sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza ad esperti nelle materie di volta in volta richieste. A questo scopo all'OdV vengono attribuiti specifici poteri di spesa; tali poteri di spesa verranno attribuiti all'OdV tramite apposita deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Oltre quanto sopra, in relazione all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 24/2023 (Decreto Whistleblowing), l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- vigilare sull'implementazione da parte della Società di un canale di segnalazione interna e sulla sua rispondenza (quanto a "disegno") al D. Lgs. n. 24/2023, nonché sul conseguente aggiornamento del Modello in riferimento al canale stesso;
- vigilare sull'avvenuta adozione da parte della Società di una procedura Whistleblowing ("Procedura Whistleblowing") per disciplinare il procedimento per la gestione delle segnalazioni interne effettuate dal Whistleblower, ovvero gli adempimenti e le modalità di raccolta, gestione e archiviazione delle segnalazioni effettuate attraverso l'utilizzo del canale interno implementato dalla Società;
- vigilare sulla formazione, informazione e diffusione di quanto previsto in tal senso nel Modello e nella Procedura Whistleblowing;
- vigilare sull'effettività e sull'accessibilità del canale di segnalazione interna implementato dalla Società;

- vigilare sull'effettivo funzionamento e sull'osservanza di quanto previsto nell'aggiornato Modello e nella Procedura Whistleblowing (a titolo esemplificativo: verificare il rispetto dell'art. 4, comma 2 D. Lgs. n. 24/2023 quanto al soggetto individuato come responsabile della gestione del canale, compiere verifiche periodiche a campione sul rispetto delle tempistiche previste dal D. Lgs. n. 24/2023 in tema di avviso di ricevimento e di riscontro, sull'eventuale applicazione del sistema disciplinare, sulle misure adottate per garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e dei divieti di ritorsione).

4.3 I casi di ineleggibilità e di decadenza

I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti, interni o esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale e/o di sistemi di controllo anche interno e/o di revisione contabile.

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- carenza di uno dei requisiti di onorabilità di cui al paragrafo 4.1;
- l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna, passata in giudicato, alla pena dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, i componenti dell'OdV sono tenuti ad informare immediatamente l'Organo Amministrativo.

4.4 La durata dell'incarico e le cause di cessazione

L'OdV resta in carica per la durata indicata nell'atto di nomina e può essere rinnovato. L'assegnazione ed il rinnovo dell'incarico sono disciplinate in apposito contratto.

La cessazione dall'incarico del membro dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte dell'Organo Amministrativo;
- sopraggiungimento di una delle cause di decadenza di cui al paragrafo 4.3;
- applicazione di una delle sanzioni previste nel paragrafo 9.6;
- recesso dall'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera consiliare, i componenti dell'OdV in ogni momento, ma solo per "giusta causa" ai sensi dell'art. 2383, comma 3 c.c.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per i componenti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento;
- la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decadenza dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo PEC o raccomandata A.R., che riferirà in Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui a seguito di revoca, recesso o decadenza di uno o più componenti o altro fatto che possa ridurre la composizione dell'Organismo di Vigilanza a un componente, lo stesso Organismo potrà in ogni caso svolgere le proprie funzioni e operare fino alla data della delibera consigliare integrativa della composizione con la nomina dei componenti mancanti, che dovrà avvenire entro massimo tre mesi dalla causa di revoca, recesso o decadenza dalla carica.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

4.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza la necessaria autonomia finanziaria, il Consiglio di Amministrazione approva il budget annuale di spesa messo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Il budget stanziato deve essere sufficiente a garantire l'espletamento delle attività di controllo, verifica e aggiornamento del Modello, ivi compresa, se necessario, l'acquisizione di consulenze. Per spese eccedenti il budget definito e per spese straordinarie l'Organismo richiede, di volta in volta, per iscritto l'autorizzazione di spesa al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione si impegna a conferire, su richiesta motivata dell'Organismo di Vigilanza, i mezzi finanziari necessari ad espletare al meglio la propria funzione.

5. LA SOCIETÀ KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.

5.1 Introduzione

Kiwa Italia Holding S.r.l. è una società di capitali che esercita attività di partecipazione in tutte le società del Gruppo Kiwa Italia.

La sede legale è a San Vendemiano (TV), Viale Venezia 45.

Il capitale sociale di Kiwa Italia Holding S.r.l., pari ad euro 2.500.000,00, ed è interamente sottoscritto dal socio unico Kiwa NV.

Kiwa Italia Holding S.r.l. è al vertice del Gruppo Kiwa Italia ed esercita attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi degli artt. 2497 e ss. Codice civile, su tutte le società del Gruppo Kiwa Italia (Kiwa Cermet Italia, Kiwa Moroni e Kiwa Cermet Idea) in forza di contratti di c.d. *service agreement*.

In particolare, la Società svolge centralmente le attività di tesoreria e gestione del credito.

La Società ha per oggetto l'esercizio di attività finanziarie, non nei confronti del pubblico, in particolare:

- assunzione di partecipazioni e interessenze sotto qualsiasi forma in altre società, consorzi o enti, italiani e non, di qualunque natura, anche intervenendo alla loro costituzione;
- compravendita, possesso, gestione di titoli, crediti e valori pubblici e privati;
- rilascio di garanzie, sia reali che personali, nei confronti delle società partecipate e il loro finanziamento.

Come anticipato, la Società ha, inoltre, per oggetto l'esercizio di attività di direzione e coordinamento – in ambito operativo, amministrativo e finanziario – delle società partecipate e consociate, nonché la prestazione nei

confronti e a favore delle stesse di servizi di natura economica, amministrativa, finanziaria, gestionale, commerciale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà avere partecipazioni, dirette o indirette, in società con identico o analogo oggetto sociale.

La società può altresì:

- conferire e ricevere mandati;
- acquistare, utilizzare e trasferire marchi e brevetti, know-how ed altre opere dell'ingegno umano;
- compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi;
- concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale;
- compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società ha inoltre per oggetto:

- compravendita, permuta, locazione e gestione di immobili di qualsiasi tipo.

5.2 Struttura organizzativa e corporate governance

I meccanismi di *corporate governance* adottati dalla Società consentono, *inter alia*, alla struttura organizzativa di essere conforme alle disposizioni contenute nel Decreto e sono idonei a presidiare le diverse aree di rischio nonché a prevenire comportamenti illeciti. I meccanismi di *corporate governance* di Kiwa Italia Holding S.r.l. si basano sui principi fondamentali di unicità del comando e delle strategie, sulla semplificazione e chiarificazione delle aree di responsabilità e di controllo, che sono così attribuite.

La struttura organizzativa e i meccanismi di *corporate governance* sono stati definiti secondo logiche finalizzate a presidiare al meglio alcuni fattori chiave nelle diverse aree:

- raggiungimento degli obiettivi d'impresa;
- conformità alle normative di legge;
- presidio e gestione delle diverse aree di rischio.

La Società ha optato per un sistema di amministrazione e controllo di tipo tradizionale come previsto dagli artt. 2380 e seguenti del Codice civile e, pertanto, è stato nominato un Consiglio di amministrazione.

Nel seguito vengono illustrati i compiti degli Organi sociali previsti dallo statuto: l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo.

5.2.1 Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è regolata dalle norme previste dal Codice civile integrato da quanto disposto dallo statuto sociale (d'ora in poi indicato solo come "Statuto").

Precisamente, deve approvare il bilancio, distribuire gli utili, nominare e revocare gli amministratori, nominare l'organo di controllo, assumere decisioni sullo scioglimento anticipato della Società e nominare e revocare i liquidatori.

5.2.2 Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto la Società può essere amministrata da un Consiglio di amministrazione ovvero da un Amministratore unico. Tale scelta spetta all'Assemblea dei soci.

Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, Kiwa Italia Holding S.r.l. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da n. 3 membri.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con espressa facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Nei limiti di legge e di Statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri ad uno o più dei suoi membri, e

nominare uno o più direttori generali, tecnici e amministrativi, nonché procuratori e mandatari per singoli atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati determinandone i poteri e le attribuzioni.

Il Consiglio ha conferito delega operativa ad uno dei suoi membri, a cui pertanto spetta l'intera gestione operativa della società.

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in qualsiasi sede e grado di giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza sociale spetta inoltre ai Consiglieri, nei limiti dei poteri conferiti ed in caso di assenza impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Non sussistono ulteriori funzioni decisionali di fatto e centri di responsabilità che non siano codificati e l'organigramma aziendale risponde pertanto effettivamente alle caratteristiche strutturali ed organizzative della Società.

5.2.3 Organo di controllo

L'Organo di controllo, nominato ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dello Statuto, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Riferisce inoltre all'Assemblea dei soci, in occasione dell'approvazione del bilancio, l'esito dell'attività di vigilanza svolta.

Kiwa Italia Holding S.r.l., alla data di adozione del presente Modello, quale Organo di controllo, ha optato per la nomina di un Sindaco Unico.

5.2.4 Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il sistema di controllo interno e di gestione di Kiwa Italia Holding S.r.l. è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali. Il sistema contribuisce ad una conduzione della Società coerente con gli obiettivi aziendali definiti dal Consiglio di Amministrazione, favorendo l'assunzione di decisioni consapevoli. Concorre ad assicurare la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia dei processi aziendali, l'affidabilità delle informazioni (non solo finanziarie) fornite agli Organi sociali ed al mercato, il rispetto di leggi e regolamenti nonché dello Statuto sociale e delle procedure interne.

A capo dell'organizzazione è collocato il Consiglio di Amministrazione al quale riportano le aree o funzioni operative. Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e la responsabilità nell'ambito del processo decisionale aziendale Kiwa Italia Holding S.r.l. ha messo a punto un organigramma nel quale è schematizzata l'intera struttura organizzativa.

In tale organigramma in particolare, sono specificate:

- la struttura organizzativa dell'area amministrativa e delle altre Aree in cui si espleta la gestione aziendale;
- le funzioni in cui si suddivide l'attività della holding con le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali.

I relativi documenti declinano la struttura organizzativa e sono oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa; i documenti di sintesi indicati sono oggetto di ufficiale comunicazione a tutto il personale interessato anche attraverso la loro pubblicazione sulla rete aziendale intranet.

L'organigramma di Kiwa Italia Holding S.r.l. di volta in volta in vigore, al quale si rimanda per maggiori dettagli, è parte integrante del presente Modello.

Il Sistema di controllo interno di Kiwa Italia Holding S.r.l. prevede che nessuna operazione significativa (in termini quali-quantitativi), all'interno di ciascuna area o funzione operativa, possa essere originata/attivata senza autorizzazione.

I poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.

Fermo restando quanto disciplinato nelle relative Sezioni della Parte Speciale del Modello, le procedure sono impostate nel rispetto dei seguenti elementi di controllo:

- tracciabilità: per ogni operazione è previsto un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- segregazione dei compiti e delle responsabilità: non è prevista identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- chiara attribuzione di poteri e responsabilità all'interno dell'organizzazione e assenza di soggetti a cui siano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post;
- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza.

6. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.

6.1 Requisiti generali

La Società, al fine di garantire sempre condizioni di correttezza e trasparenza dal punto di vista etico e normativo, ha ritenuto opportuno dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in grado di prevenire la commissione dei Reati previsti dal Decreto 231.

Considerato il contesto normativo di riferimento in cui Kiwa Italia Holding S.r.l. opera, nonché il sistema di controlli cui è sottoposta, nel definire il presente Modello la Società ha adottato un approccio progettuale che consente di utilizzare e integrare nel Modello stesso le regole attualmente esistenti, così da formare, insieme alle *Policies Aziendali*, un *corpus* organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

Un tale approccio, infatti:

- consente di valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di prassi aziendali, politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- rende possibile in tempi brevi un'integrazione all'impianto normativo e metodologico da diffondere all'interno della struttura aziendale (ferma restando, ovviamente, la costante attività di perfezionamento ed aggiornamento che si renderà necessaria);
- permette di gestire con una modalità univoca tutte le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle "Attività Sensibili".

6.2 I Destinatari del Modello

Il Modello di Kiwa Italia Holding S.r.l. costituisce strumento di sensibilizzazione per tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché mantengano – nell’espletamento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi – comportamenti corretti e lineari sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei Reati contemplati nel Decreto.

Sono Destinatari del presente Modello:

- Organi Sociali;
- Organismo di Vigilanza;
- Società di Revisione;
- Soggetti Apicali;
- Dipendenti;
- Consulenti;
- Collaboratori;
- Fornitori;
- Partner.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad adeguare la propria condotta al Decreto 231 nonché, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nelle sue procedure di attuazione.

6.3 Le finalità del Modello

Il Modello Organizzativo di Kiwa Italia Holding S.r.l., sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio nell’attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati, si propone come finalità quelle di:

- predisporre un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati, mediante l’individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione;
- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell’interesse della Società nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo e alle altre norme e procedure aziendali, oltre che alla legge – in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- censurare ogni forma di comportamento illecito in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società, attraverso la costante attività dell’Organismo di Vigilanza sull’operato dei Destinatari del Modello rispetto ai processi sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali;
- garantire alla Società, grazie a un’azione di controllo delle attività aziendali nelle aree di attività a rischio, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei Reati stessi.

Il Modello si propone altresì di:

- sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell’attuazione delle decisioni della Società, al fine di gestire e conseguentemente evitare il rischio della commissione di Reati;
- individuare preventivamente le aree di attività a rischio afferenti all’attività della Società, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto 231;

- dotare l’Organismo di Vigilanza di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di vigilare efficacemente sull’effettiva attuazione e sul costante funzionamento del Modello, nonché valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;
- registrare correttamente tutte le operazioni della Società nell’ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di Reati rilevanti ai sensi del Decreto 231, al fine di rendere possibile la verifica dei processi di decisione ed autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Società, onde assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti;
- assicurare l’effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nonché delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell’attuazione delle decisioni della Società;
- garantire che i poteri autorizzativi siano attribuiti in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all’interno della Società, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- valutare l’attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Società, nell’ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell’ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti.

6.4 La struttura del Modello

Il Modello Organizzativo di Kiwa Italia Holding S.r.l. si compone di:

- della presente Parte Generale che comprende una breve disamina delle componenti essenziali del Modello, tra cui l’individuazione delle categorie di reato rilevanti per la Società, l’individuazione dei Destinatari del Modello, le caratteristiche principali, le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza, il sistema sanzionatorio posto a presidio delle violazioni alle prescrizioni contenute nel Modello, nonché il sistema di formazione e comunicazione del Modello;
- di una Parte Speciale destinata all’individuazione delle attività risultate sensibili alla commissione dei Reati Presupposto, nonché dei principi e delle regole di organizzazione, gestione e controllo (generali e specifiche) deputate alla prevenzione dei rischi di commissione delle categorie di reato interessate;
- un’Appendice A della Parte Speciale declinata per unità organizzativa, nella quale sono indicati in dettaglio i protocolli specifici di comportamento, le attività e i controlli contenuti nelle policy e nelle procedure aziendali adottati nelle prassi operative della Società.

Sono inoltre parte integrante del Modello, i “Reati Presupposto” (Allegato A), lo “Statuto dell’Organismo di Vigilanza” (Allegato B), il Risk Assessment (Allegato C) e il “Codice Etico” (Allegato D) nonché tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che del presente documento costituiscono attuazione.

6.5 La costruzione del Modello e la sua adozione

La redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a. svolgimento di interviste con i soggetti informati nell’ambito della struttura aziendale, al fine di definire l’organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- b. identificazione, per ciascuna area attraverso la quale opera l’organizzazione aziendale, dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l’analisi e la valutazione dell’adeguatezza dei protocolli e dei controlli aziendali in essere;
- c. individuazione delle Aree a Rischio Reato;
- d. individuazione dei Reati Presupposto teoricamente rilevanti per la Società;

- e. progressivo adeguamento del sistema di controllo interno al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati.

L'adozione del Modello è demandata dal Decreto 231 stesso alla competenza dell'Organo Amministrativo, al quale è altresì attribuito il compito di integrare ed aggiornare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative alle altre tipologie di Reati espressamente previste nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

6.6 Elementi fondamentali del Modello

Gli elementi fondamentali sviluppati da Kiwa Italia Holding S.r.l. nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei Reati, formalizzata nel documento denominato "Risk Assessment" (Allegato C);
- l'insieme di procedure e policy aziendali, a presidio di tutte le attività aziendali, ivi incluse – in particolare ai fini del presente Modello – quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte a un rischio potenziale di commissione dei Reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- l'introduzione di un canale di segnalazione interna per la raccolta di segnalazioni ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ("Decreto Whistleblowing") di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, nella documentazione da esso richiamata e nel Codice Etico;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di principi di comportamento e protocolli di controllo definiti per ciascun processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni dell'Ente, declinati nelle Sezioni della "Parte Speciale" del presente Modello.
-

7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.

7.1 Requisiti generali

Il Consiglio di Amministrazione, in ragione delle dimensioni dell'Ente e dell'attività dello stesso, ha optato per adottare un Organismo di Vigilanza collegiale, composto da tre componenti, di cui due professionisti *esterni* alla Società – di norma un avvocato penalista e un dottore commercialista/revisore dei conti – con pregressa e specifica esperienza nel settore ed un componente interno.

Detta scelta risponde, tra le altre, all'esigenza di tutelare la Società grazie alla compresenza di organi di controllo distinti ed indipendenti tra loro che garantiscano, attraverso le specifiche competenze tecniche e il reciproco controllo, il più corretto e trasparente perseguimento dei rispettivi obiettivi e responsabilità.

L'opzione di cui sopra rappresenta, infine, la migliore valorizzazione del requisito dell'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sotto il cruciale profilo della necessaria distinzione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, anche in vista di una fattiva ed efficace prevenzione dei Reati.

Si allega alla Parte Generale del Modello lo Statuto che regola il funzionamento dell'OdV (Allegato B).

7.2 Gli obblighi di informazione propri dell'OdV

Sono assegnate all'Organismo di Vigilanza di Kiwa Italia Holding S.r.l. due linee di reporting:

- a. la prima, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, direttamente ed immediatamente con il Presidente del C.d.A.;
- b. la seconda, nei confronti dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo ai quali – con cadenza annuale– trasmetterà una Relazione scritta contenente:
 - le proprie osservazioni su effettività ed efficacia del Modello, con indicazione delle integrazioni e/o modifiche ritenute necessarie;
 - l'eventuale raccomandazione di provvedere all'aggiornamento del Modello a seguito delle modifiche legislative, ovvero in conseguenza di eventuali mutamenti nell'assetto societario e organizzativo nel frattempo intervenuti;
 - una sintesi delle rilevazioni effettuate e delle azioni correttive/preventive da porre in essere.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal C.d.A. di Kiwa Italia Holding S.r.l. e dal suo Presidente, ovvero potrà, a sua volta, presentare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

7.3 Gli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

L'art. 6, comma 2 lett. d) del D. Lgs. n. 231/2001 fa espresso riferimento a specifici obblighi di informazione da parte di tutti Destinatari del Modello a beneficio dell'OdV, quale strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello stesso. Le informazioni dovranno pervenire all'Organismo attraverso flussi informativi sistematici o segnalazioni specifiche di fatti o situazioni di rilievo e dovranno riguardare i fatti di gestione e le anomalie riscontrate nell'ambito della propria attività lavorativa.

A tale scopo, come previsto dalla specifica **Procedura di Gestione dei Flussi Informativi OdV**, tutti i Destinatari sono tenuti a portare a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione e segnalazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, concernente l'attuazione del Modello e di tutti i principi di condotta e procedure ivi richiamati.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della sua funzione, ha sempre la facoltà di richiedere ai Destinatari dati ed informazioni relativi all'attività aziendale, all'applicazione e al rispetto delle regole di condotta e procedure aziendali così come contemplate nel Modello e verificare ogni documento all'uopo necessario sia su base campionaria che in modo sistematico.

I Destinatari saranno tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza e a fornire ogni dato ed informazione che esso richieda loro.

L'inadempimento dell'obbligo di informazione deve essere considerato come specifico illecito disciplinare.

Pertanto, i Destinatari che non adempiano correttamente all'obbligo di informativa nei confronti dell'Organismo di Vigilanza nei termini e nei modi qui delineati possono essere soggetti all'applicazione di sanzioni disciplinari, ove applicabili.

All'Organismo di Vigilanza devono essere comunicate, da parte degli Organi Sociali e/o dai responsabili di funzione le seguenti informazioni:

- a. notizie relative a cambiamenti organizzativi (ad esempio, mutamenti nell'organigramma societario, revisioni delle procedure esistenti o adozioni di nuove procedure o *policies* con diretto impatto sulla gestione dei rischi di Reati di cui al presente Modello, ecc.);
- b. gli aggiornamenti e i mutamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- c. le operazioni significative e/o atipiche che interessano le aree a rischio di commissione dei Reati individuate nelle analisi propedeutiche ai fini dell'adozione del Modello;

- d. i mutamenti delle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio;
- e. le eventuali comunicazioni riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni;
- f. copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- g. eventuali comunicazioni effettuate alle Autorità di Vigilanza (ad es.: Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.);
- h. misure e/o notifiche da parte della Pubblica Autorità, compresa quella amministrativa, che coinvolgono la Società ed i suoi rappresentanti e Dipendenti e che indicano che sono in corso indagini e/o accertamenti, anche contro ignoti, per Reati previsti dal Decreto 231, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza imposti dalla legge;
- i. le sanzioni disciplinari applicate per una violazione del Modello o una decisione di non procedere insieme alle motivazioni di tale decisione;
- j. copia della reportistica periodica in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro (tra cui i verbali delle riunioni periodiche del datore di lavoro, RSPP, medico e RSL ai sensi dell'art. 35 TUSL ed i verbali di riesame).

Le informazioni e segnalazioni dirette all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate all'indirizzo di posta elettronica riservato all'Organismo it.odv.kiwaitaliaholding@kiwa.com ovvero, a mezzo di posta, all'Organismo di Vigilanza presso la sede legale della Società.

Fermo restando quanto precede, l'OdV esaminerà, purché sufficientemente precise e circostanziate, anche le segnalazioni ad esso indirizzate o comunque portate alla sua conoscenza.

I destinatari della casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza sono esclusivamente i componenti dello stesso.

A tal riguardo l'Organismo di Vigilanza è tenuto all'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni e segnalazioni che dovesse ricevere nel corso della propria attività. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle informazioni e segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza ed anonimato circa l'identità. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

In conformità al parere emesso dal Garante per la protezione dei dati personali del 12/05/2020 sulla qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza come parte dell'Ente, Kiwa Italia Holding S.r.l. in qualità di titolare del trattamento, designerà i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 4, n. 10, 29, 32 par. Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo (di seguito anche "GDPR"), i quali, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dalla Società, affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento.

I dati potranno essere trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici. I soggetti interessati, come individuati all'art. 4 n. 1) del GDPR, potranno esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi degli artt. 15 – 22 dal GDPR rivolgendosi al titolare mediante invio di apposita richiesta via mail all'indirizzo it.odv.kiwaitaliaholding@kiwa.com oppure a it.privacy@kiwa.com o, a mezzo PEC, a holding@pec.kiwaitalia.com o tramite posta raccomandata presso la sede della Società.

7.4 Segnalazioni riservate ("whistleblowing")

In linea con quanto previsto dal D. Lgs. 24 del 10 marzo 2023 ("Decreto Legislativo Whistleblowing"), emesso in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 disciplinante la *"protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*, SHV ha predisposto una policy interna denominata "Speak Up" valida per tutte le società Kiwa, prevedendo appositi canali interni per la gestione di segnalazioni di comportamenti, atti od

omissioni lesivi di interessi pubblici e/o dell'integrità della Società, incluse le violazioni riferibili al Modello Organizzativo e ai Reati Presupposto.

All'esterno, i canali di segnalazione istituiti sono accessibili tramite il seguente sito:

<https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/107115/index.html>

La policy, unitamente alla procedura locale, regola le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni, i doveri e prerogative dell'ente preposto a ricevere le segnalazioni e le fasi di gestione delle segnalazioni e le modalità adottate per garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e dei soggetti coinvolti, così come richiesto dal D. Lgs. 24/2023.

Tale procedura stabilisce, altresì, le tutele a favore della persona segnalante, dei soggetti segnalati e di eventuali terzi previsti dal D. Lgs. 24/2023, nonché le prescrizioni sulla protezione dei dati personali previste dal Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR").

Così come previsto nel Codice disciplinare e sanzionatorio, sono vietate azioni ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti della persona segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Per contro si ritengono invece legittime sanzioni per coloro che effettuino con dolo o colpa grave denunce che si rivelino successivamente infondate.

L'Organismo di Vigilanza è stato individuato - a decorrere dalla data di approvazione del Modello - quale soggetto responsabile della gestione delle segnalazioni "whistleblowing" per la Società.

8. INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

8.1 La diffusione del Modello e la formazione del Personale

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dal Decreto 231 e l'adozione del Modello da parte della Società formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi del personale una coerente ed efficace risposta.

In tal senso, è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto 231 e dal Modello adottato nelle sue diverse componenti (gli strumenti presupposto del Modello, le finalità del medesimo, la sua struttura e i suoi elementi fondamentali, il sistema dei poteri e delle deleghe, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza, i flussi informativi verso quest'ultimo, ecc.). Ciò affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun organo sociale, esponente aziendale, dipendente e personale interno della Società.

Kiwa Italia Holding S.r.l. consapevole dell'importanza degli aspetti formativi e informativi quale protocollo di primario rilievo, opera al fine di garantire la conoscenza da parte dei Destinatari del Modello sia del contenuto del Decreto 231 e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello stesso.

È infatti obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili. È in quest'ottica che la Società – con il fattivo e concreto supporto dell'OdV ed in coordinamento con le varie funzioni competenti – elabora un piano di comunicazione e formazione, al fine di giungere ad una corretta e diffusa conoscenza ed attuazione delle *Policies Aziendali*, del Modello e delle relative procedure.

In particolare, al momento della sua adozione, il Modello, con gli allegati, è comunicato formalmente a tutti gli Organi Sociali e alle risorse presenti attraverso una nota informativa interna; successivamente viene data attuazione al piano di formazione.

I nuovi assunti verranno adeguatamente informati e riceveranno una formazione sul Decreto 231, sul relativo Modello e sulle *Policies Aziendali* all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto.

Le attività di informazione e formazione sono inoltre previste e realizzate in occasione di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto 231.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto 231 ed agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, deve essere altresì predisposta una specifica area della rete informatica aziendale dedicata all'argomento (nella quale siano presenti e disponibili, oltre ai documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).

Tutti i programmi di formazione hanno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione:

- dei principi del D. Lgs. n. 231/2001,
- degli elementi costitutivi del Modello,
- delle singole fattispecie di reato previste dal Decreto 231,
- dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei Reati ivi previsti,
- delle Policies Aziendali,
- del sistema di segnalazione ordinario e del canale riservato “whistleblowing”,
- ma anche dei poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

In aggiunta, ogni programma di formazione potrà essere modulato al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti necessari per il pieno rispetto del dettato del Decreto 231 in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria.

La mancata partecipazione - non giustificata - ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nello specifico capitolo del presente Modello.

L'attività di informazione, di formazione e di sensibilizzazione nei confronti del personale (relativamente alle attività potenzialmente a rischio di reato e in merito al comportamento da osservare, alle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle stesse) è gestita dalla competente funzione aziendale in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, al quale spetta altresì il compito di vigilare su contenuti ed effettività delle predette attività formative.

Di tutto quanto sopra viene conservata traccia documentale agli atti della Società.

8.2 L'informativa verso Collaboratori esterni e soggetti terzi

I Collaboratori, i Fornitori, i Consulenti, i Partner della Società, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano le Attività a Rischio, vengono informati dell'adozione, da parte di Kiwa Italia Holding S.r.l., del presente Modello e delle Policies Aziendali, nonché dell'esigenza della Società a che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.

A tali Destinatari sono fornite da parte delle funzioni aziendali aventi contatti istituzionali con gli stessi, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e delle Policies Aziendali, ovvero alla normativa vigente, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.

Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive espresse e/o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle prescrizioni del Modello. In relazione ai contratti già in essere, verrà invece trasmessa un'apposita lettera di impegno con la quale le controparti di Kiwa Italia Holding S.r.l. si obbligano al rispetto dei predetti principi.

9. IL SISTEMA SANZIONATORIO

9.1 Requisiti generali

Kiwa Italia Holding S.r.l. prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, gli artt. 6, comma 2 lett. e) e 7, comma 4 lett. b) del Decreto 231 prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”* stesso.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel presente capitolo prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

La mancata osservanza delle norme e delle disposizioni contenute nel Modello e nelle relative procedure lede infatti il rapporto di fiducia in essere con la Società e di per sé sola comporta – nel rispetto, ovviamente, dei principi di tempestività e di immediatezza della contestazione e della irrogazione delle relative sanzioni, nonché delle norme di legge vigenti in materia – l'adozione di misure a carattere sanzionatorio e disciplinare.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Funzione competente a seconda dell'autore della condotta.

In ogni caso, l'OdV dovrà sempre essere informato di ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per qualsiasi violazione del Modello.

9.2 Definizione di “violazione”

Ai sensi del presente Modello, costituisce *“violazione”*:

- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso che comporti la commissione di uno dei Reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso che esponga la Società anche solo ad una situazione di mero rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nelle relative procedure che comportino un rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001.

9.3 Criteri per l'irrogazione delle sanzioni

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;
- pregresso comportamento del soggetto interessato, con particolare riferimento alla sussistenza o meno di precedenti (anche non specifici) provvedimenti disciplinari;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri/e Dipendenti o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la violazione;

- comportamento del soggetto susseguente al fatto.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave.

Allo stesso modo, la recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

9.4 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui si riscontri una violazione del Modello, ovvero un'elusione fraudolenta di una regola dello stesso, da parte di uno o più Amministratori, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione e/o Sindaco Unico e/o l'Organismo di Vigilanza dovranno informare, senza ritardo e per iscritto, il Sindaco Unico e l'intero Consiglio di Amministrazione nella persona del Presidente, i quali prenderanno tutti gli opportuni provvedimenti consentiti dalla vigente normativa, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Societario.

In particolare, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, ivi incluse quelle della documentazione che di esso forma parte, ad opera di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione può procedere direttamente, in base all'entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- b) revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli eventuali emolumenti associati;
- c) decurtazione degli eventuali emolumenti;
- d) convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 c.c.

In caso di comprovata violazione del Modello o di uno qualsiasi dei documenti che ne fanno parte, da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza deve informare immediatamente l'Assemblea dei Soci, affinché possa adottare o raccomandare le misure più opportune.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio di uno o più Amministratori, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie o comunque di adottare eventuali provvedimenti ai sensi dello Statuto.

9.5 Sanzioni nei confronti dell'Organo di controllo

Nel caso in cui si riscontri una violazione del Modello, ovvero un'elusione fraudolenta di una regola dello stesso, da parte del Sindaco Unico di uno o più componenti dell'Organo di controllo, l'Organismo di Vigilanza e/o il Consiglio di Amministrazione informa l'Organo Amministrativo (e il Collegio Sindacale qualora presente) affinché vengano adottati tutti i più opportuni provvedimenti consentiti dalla normativa vigente. Sono fatte in ogni caso salve le norme di legge in merito alla convocazione dell'Assemblea da parte degli aventi diritto.

Il Consiglio di Amministrazione dispone l'audizione dell'interessato, invitando a partecipare anche l'OdV. Nel corso dell'audizione sono acquisite le eventuali deduzioni difensive, ai quali segue ogni accertamento ritenuto opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora si tratti di violazioni gravi, può proporre all'Assemblea la revoca del componente.

Nell'ipotesi in cui sia stato disposto il rinvio a giudizio del Sindaco Unico di uno o più Sindaci, presunti autori del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, ivi compresa l'eventuale revoca del mandato.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie o comunque di adottare eventuali provvedimenti ai sensi dello Statuto.

9.6 Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello e di tutta la documentazione che di esso forma parte, da parte di uno o più componenti dell'OdV, il detto Consiglio provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto.

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente che sia anche un dipendente della Società si applicheranno le relative sanzioni disciplinari.

Tali conseguenze saranno previste anche in caso di violazione delle tutele previste dal Decreto Whistleblowing, ovvero nel caso in cui uno o più componenti dell'OdV abbiano:

- effettuato con dolo o colpa grave false o infondate segnalazioni;
- ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione;
- violato le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata;
- posto in essere atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante.

9.7 Misure nei confronti della Società di Revisione

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse informato in merito a violazioni del Modello e di tutta la documentazione che di esso forma parte, da parte della società di revisione, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge.

9.8 Sanzioni nei confronti di Soggetti Apicali e/o Dipendenti

Con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente sistema sanzionatorio specifica, per quanto non espressamente previsto e limitatamente alle fattispecie ivi contemplate, i contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati al personale dipendente e ai dirigenti.

Il sistema sanzionatorio è suddiviso in sezioni, a seconda della categoria di inquadramento dei Destinatari ex art. 2095 del Codice civile.

La violazione delle regole di comportamento e delle misure previste dal Modello e dalle relative procedure da parte di Dipendenti della Società costituisce un inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2104 e 2106 del c.c.

Nel caso in cui si riscontri una violazione del Modello, ovvero un'elusione fraudolenta di una regola dello stesso, da parte di uno o più dirigenti, gli Amministratori e/o l'Organismo di Vigilanza dovranno informare, senza ritardo e per iscritto, il Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà tutti gli opportuni provvedimenti in conformità a quanto previsto dal Codice civile, dallo statuto dei lavoratori e dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione, ovvero la revoca delle procure eventualmente conferite al/alla Dirigente, presunto/a autore/trice del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società.

Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del/la Dirigente sulla corretta applicazione del Modello e delle procedure ivi previste da parte di lavoratori gerarchicamente subordinati/e.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di diligenza e di "obbedienza" a carico del personale dipendente, impone che il prestatore di lavoro osservi nello svolgimento del proprio lavoro sia le disposizioni di natura legale, sia quelle

di natura contrattuale impartite dal datore di lavoro, nonché dai Collaboratori di quest'ultimo da cui dipende gerarchicamente.

Il sistema sanzionatorio, in ogni caso, deve rispettare i limiti al potere disciplinare del datore di lavoro imposti dallo Statuto dei Lavoratori, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

In particolare, il sistema sanzionatorio deve essere conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai Dipendenti ed eventualmente essere oggetto di specifici corsi di aggiornamento e formazione;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- deve essere assicurato il diritto alla difesa al personale dipendente la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie o comunque di adottare eventuali provvedimenti ai sensi dello Statuto.

Al personale dipendente, sulla base del CCNL applicabile, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione globale (retribuzione base e contingenza);
- d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni;
- e) licenziamento.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

i) incorre nel provvedimento disciplinare del rimprovero verbale il personale dipendente che:

- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

ii) incorre nel provvedimento disciplinare del rimprovero scritto il personale dipendente che:

- risulti recidivo nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero verbale;
- violi, per mera negligenza, le procedure aziendali, le prescrizioni del Codice Etico o adottati, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;

iii) incorre nel provvedimento disciplinare della multa il personale dipendente che:

- risulti recidivo nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il rimprovero inflitto per iscritto;
- per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del Modello con comportamenti quali:
 - l'inosservanza reiterata e/o immotivata dell'obbligo di informativa all'Organismo di Vigilanza, laddove l'assenza dei flussi non consenta all'OdV di svolgere l'attività conferita dal D. Lgs. n. 231/2001 e dal Modello;

- la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel Modello, nell'ipotesi in cui riguardino il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- effettui, con colpa grave, false o infondate segnalazioni;
- a causa della violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, provochi un danno commisurabile alla Società.

iv) incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, il personale dipendente che:

- risulti recidivo nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa;
- effettui con dolo false o infondate segnalazioni;
- abbia ostacolato o tentato di ostacolare una segnalazione;
- violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione allegata;
- a causa della violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, provochi un danno commisurabile alla Società;

v) incorre nel provvedimento disciplinare del licenziamento il dipendente che:

- violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse;
- eluda fraudolentemente le prescrizioni del Modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei Reati ricompreso fra quelli previsti nel D. Lgs. n. 231/2001;
- ponga in essere atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
- a causa della violazione delle prescrizioni del Modello o del Codice Etico, provochi un danno commisurabile alla Società.

Procedura di contestazione

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti alla persona interessata e senza averle consentito di esporre le proprie difese.

La contestazione degli addebiti con la specificazione del fatto costitutivo della infrazione sarà fatta mediante comunicazione scritta, nella quale sarà indicato il termine entro cui il lavoratore o la lavoratrice potrà presentare le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere, in nessun caso, inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi.

La contestazione deve essere effettuata tempestivamente una volta che l'azienda abbia acquisito conoscenza della infrazione e delle relative circostanze. Il lavoratore o la lavoratrice potrà farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria. L'eventuale provvedimento disciplinare dovrà essere comminato al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. Inoltre, dovranno essere specificati i motivi del provvedimento.

Trascorsi gli anzidetti periodi senza che sia stato mandato ad effetto alcun provvedimento, le giustificazioni presentate s'intendono accolte. Fermo restando l'espletamento della procedura di contestazione di cui sopra, il rapporto di lavoro, nei casi che comportino il licenziamento senza preavviso per giusta causa, potrà essere sospeso cautelativamente con effetto immediato. Per i provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, il lavoratore o la lavoratrice che ritenga ingiustificato un provvedimento adottato nei suoi confronti, potrà promuovere un tentativo di conciliazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento in proprio o tramite l'Organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca mandato. In tal

caso, entro i tre giorni lavorativi successivi, si darà luogo ad un incontro a livello sindacale per esaminare congiuntamente i motivi e gli elementi di fatto che sono alla base del provvedimento e le ragioni che hanno indotto l'azienda a non accogliere le eventuali giustificazioni del lavoratore. Il ricorso alla presente procedura sospende l'applicazione del provvedimento. Qualora, entro i 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta della organizzazione sindacale le parti non abbiano raggiunto un accordo, il provvedimento disciplinare diverrà operativo. È fatta comunque salva la facoltà del ricorso per vie legali.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro applicazione.

Fermo il rispetto del procedimento disciplinare, qualora il fatto costituisca violazione grave o violazione di doveri discendenti dalla legge o dal rapporto di lavoro tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria, potrà essere deciso il licenziamento senza preavviso, a norma dell'art. 2119 c.c.

La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del personale dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole fattispecie.

9.9 Sanzioni nei confronti di Consulenti, Fornitori, Collaboratori e Partners

Nel caso in cui venga commessa una violazione del Modello o del Codice Etico, ovvero si verifichi un'elusione fraudolenta di una regola degli stessi, da parte di Consulenti, Fornitori, Collaboratori e Partners, Kiwa Italia Holding S.r.l., a seconda della gravità della violazione:

- richiamerà formalmente i responsabili delle condotte al rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalla legge o dal contratto, ovvero
- avrà titolo, per espresso disposto contrattuale, per risolvere il contratto stesso per inadempimento della controparte.

I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedono infatti apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito al mancato rispetto delle politiche di impresa della Società e dei principi del Decreto 231. Tali clausole prevedono altresì la possibilità per la Società di risolvere detti rapporti contrattuali in caso di violazioni da parte dei terzi degli obblighi sopra indicati.

In relazione ai contratti già in essere, verrà invece trasmessa un'apposita lettera di impegno con la quale le Controparti di Kiwa Italia Holding S.r.l. si obbligano al rispetto dei predetti principi.

In ogni caso, è fatta salva la facoltà della Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie.

9.10 Segnalazioni riservate: divieto di discriminazioni o atti ritorsivi

Come sopra affermato (v. paragrafo 7.3), Kiwa Italia Holding S.r.l. tutela la riservatezza delle segnalazioni e vieta atti di ritorsione o atti discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione.

Kiwa Italia Holding S.r.l. sanziona chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

10. L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello al fine di adeguarlo alle specifiche esigenze della Società e della sua concreta operatività. Tali interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello dovranno quindi essere realizzati in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa della Società.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo Organo Amministrativo cui il Legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo. In tale contesto l'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con i responsabili di funzione di volta in volta interessati, dovrà effettuare:

- verifiche periodiche sulla efficacia e sulla attuazione delle procedure e dei protocolli;
- verifiche del livello di conoscenza del Modello anche attraverso l'analisi delle richieste di chiarimenti o delle segnalazioni pervenute;
- la segnalazione all'Organo Amministrativo della necessità di aggiornamento, ove ricorrano le condizioni di cui sopra (in particolare, in presenza di modifiche sostanziali nell'organizzazione aziendale, di elevato turn over del personale od in caso di integrazioni o modifiche del Decreto).

* * * * *



KIWA ITALIA HOLDING S.R.L.

Sede Legale in San Vendemiano (TV), Via Venezia 45

Numero REA [TV-365167], P.IVA e C.F. [08335970961]

MODELLO

DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla “Responsabilità Amministrativa delle
Imprese”

ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

ALLEGATO A

INDICE

PREMESSA	4
1. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)	4
2. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24 BIS)	5
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24 TER)	6
4. PECULATO, INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE (ART. 25).....	6
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS).....	7
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)	7
7. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER).....	7
8. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25 QUATER)	8
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1)	9
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)	9
11. ABUSI DI MERCATO (ART. 25 SEXIES).....	9
12. OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)	10
13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO (ART. 25 OCTIES).....	10
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1).....	10
15. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DI MISURE RESTRITTIVE DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 25 OCTIES.2)	10
16. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)	11
17. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES).....	12
18. REATI TRANSNAZIONALI.....	12
19. DELITTI IN MATERIA AMBIENTALE (ART. 25 UNDECIES)	12
20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)....	13
21. RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 TERDECIES).....	14
22. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25 QUATERDECIES)	14
23. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES).....	14

24. CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES).....	15
25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 SEPTIESDECIES).....	15
26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 DUODEVICIES)	16
27. DELITTI CONTRO GLI ANIMALI (ART. 25 UNDEVICIES).....	16
28. NORME SULLA QUALITÀ E LA TRASPARENZA DELLA FILIERA DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI (ART. 12, L. N. 9/2013)	16

PREMESSA

Il presente elenco dei reati include l'elenco di tutti i reati presupposto definiti dal D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, e recepisce tutte le modifiche legislative intervenute negli anni, ivi comprese quelle introdotte con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 ed in vigore dal giorno successivo), con il D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020 ed in vigore dal 30 luglio 2020), con il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 184 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 ed in vigore dal 14 dicembre 2021), con la Legge 23 dicembre 2021 n. 238 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 ed in vigore dal 1° febbraio 2022), nonché con la Legge 9 marzo 2022 n. 22 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 ed in vigore dal 23 marzo 2022), con il D. Lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2023), con la Legge 9 ottobre 2023 n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9.10.2023), con la Legge 28 giugno 2024, n. 90 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2.07.2024), con la Legge 8 agosto 2024, n. 112 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4.07.2024), con il D. Lgs. 26 settembre 2024 n. 141 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3.10.2024), con la Legge 6 giugno 2025 n. 82 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16.06.2025), con il D.L. 8 agosto 2025 n. 116 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8.08.2025) e, in ultimo, con il D. Lgs. 211/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 6 del 09/01/2026).

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica – se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (art. 2 della Legge 23.12.1989 n. 898).

2. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis)¹

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- C.d. estorsione digitale (art. 629, comma 3 C.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1 C.p.)²;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (art. 1, comma 11, D.L. 21.02.2019 n. 105)³.

La Legge 18.03.2008 n. 48 ha ulteriormente ampliato il novero dei reati presupposto, prevedendo all'art. 24 *bis* le ipotesi di falsità in atti riguardanti i documenti informatici secondo la nozione offerta dall'art. 491 *bis* c.p. e quindi ricomprendendo i seguenti reati:

- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.);
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.);
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.);
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.);
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.);

¹ Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1 della Legge 18.03.2008 n. 48.

² Reato introdotto con Legge 28.06.2024 n. 90.

³ La Legge è in vigore dal 21.11.2019 ma non applicabile prima che vengano approvati e pubblicati i Decreti attuativi della Legge di conversione (Legge 18.11.2019 n. 133).

- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.);
- Falsità in testamento olografo, cambiali o titoli di credito (art. 491 c.p.).

3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)⁴

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 286/1998 (art. 416, comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416 bis c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal predetto articolo;
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9.10.1990 n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo⁵ (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

4. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25)

- Peculato (art. 314, comma 1 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi dell'Unione europea;
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 bis c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) – quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter e 321 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 e 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

⁴ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 29 della Legge 15.07.2009 n. 94.

⁵ Sono escluse quelle denominate «da bersaglio da sala» o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.).

5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*)⁶

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1)⁷

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

7. Reati societari (art. 25 *ter*)⁸

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 *bis* c.c.);

⁶ Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1 del D.L. 25.09.2001 n. 350 (conv. con modificazioni dalla Legge 23.11.2001 n. 409).

⁷ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7 lett. b) della Legge 23.07.2009 n. 99.

⁸ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 11.04.2020 n. 61.

- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis*, comma 1 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 2.03.2023 n. 19)⁹.

8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)

L'art. 3 della Legge 14.01.2003 n. 7 (ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001, l'art. 25 *quater*, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche alla realizzazione dei *"delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali"*, nonché dei delitti *"che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999"*.

- Associazione sovversiva (art. 270 c.p.);
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);

⁹ Reato aggiunto con D. Lgs. 2.03.2023 n. 19.

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1 della L. 10.05.1976 n. 342);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2 della L. 10.05.1976 n. 342);
- Sanzioni (art. 3 della L. 28.12.1989 n. 422);
- Pentimento operoso (art. 5 del D.L. 15.12.1979 n. 625);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* C.p.)

10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*)¹⁰

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

11. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*)

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. n. 58/1998).

A questi devono aggiungersi

- le ipotesi di cui agli artt. 14 e 15 del Reg. UE n. 596/2014, secondo quanto previsto dall'art. 187 *quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998;
- le ipotesi di cui agli artt. 89, 90 e 91 del Reg. UE n. 1114/2023, secondo quanto previsto dall'art. 34 del D. Lgs. n. 129/2024.

¹⁰ Articolo aggiunto dall'art. 5 della Legge 11.08.2003 n. 228.

12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies)

- Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 589, comma 2 C.p.);
- Lesioni colpose, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3 C.p.).

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies)¹¹

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 octies.1)¹²

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter C.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater C.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.);
- Frode informatica – nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.);
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice Penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente).

15. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25 octies.2)¹³

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275 bis, commi 1, 2 e 5 C.p.);
- Violazione degli obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275 ter, commi 1 e 2 C.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275 quater, comma 1 C.p.);
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, se commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 12, comma 1 bis, D. Lgs. n. 286/1998).

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 63, comma 3 del D. Lgs. 21.11.2007 n. 231.

¹² Articolo aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 8.11.2021 n. 184.

¹³ Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 30 dicembre 2025 n. 211.

16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)¹⁴

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a *bis*) L. n. 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3 L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1 L. n. 633/1941);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis*, comma 2 L. n. 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n. 633/1941)¹⁵;
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 23.07.2009 n. 99.

¹⁵ La L. 14.07.2023 n. 93 (recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica» ed entrata in vigore l'8.08.2023) è intervenuta anche sull'art. 171 *ter* della L. n. 633/1941, determinando così l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche anche per le ipotesi di chi abusivamente «*esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita*».

17. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)¹⁶

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

18. Reati transnazionali¹⁷Definizione di reato transnazionale:

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati previsti:

- Associazioni per delinquere (416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 *bis* c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (377 *bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (378 c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. n. 43/73);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D. Lgs. n. 286/98).

19. Delitti in materia ambientale (art. 25 *undecies*)¹⁸

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)¹⁹;
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqüies* c.p.);

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 4 della Legge 3.08.2009 n. 116 come articolo 25 *novies*, non tenendo conto del precedente inserimento di tale articolo da parte dell'art. 15, comma 7, lettera c) della Legge 23.07.1999 n. 99; per tale motivo, è stato rinumerato come articolo 25 *decies*.

¹⁷ La Legge 16.03.2006 n. 146 ha esteso la responsabilità degli Enti ai c.d. reati transnazionali.

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 7.07.2011 n. 121.

¹⁹ Il titolo VI *bis* del codice penale, comprendente gli artt. da 452 *bis* a 452 *terdecies*, è stato inserito dall'art. 1, comma 1 della Legge 22.05.2015 n. 68 a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della stessa Legge. n. 68/2015.

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452 *septies* c.p.);
- Circostanza aggravante associativa (art. 452 *octies* c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452 *terdecies* c.p.);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.)²⁰;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti in casi particolari (art. 255 *bis*, D. Lgs. n. 152/2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 *ter*, D. Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D. Lgs. n. 152/2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256 *bis*, D. Lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D. Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D. Lgs. n. 152/2006);
- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, D. Lgs. n. 152/2006);
- Aggravante dell'attività di impresa (art. 259 *bis*, D. Lgs. n. 152/2006);
- Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259 *ter*, D. Lgs. n. 152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260 *bis*, D. Lgs. n. 152/2006);
- Emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D. Lgs. n. 152/2006);
- Detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (art. 3 della L. n. 549/1993);
- Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 202/2007).

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)²¹

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis* del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286);
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 del D. Lgs. 25.07.1998, n. 286).

²⁰ A seguito dell'abrogazione dell'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 1.03.2018 n. 21, dal 6.04.2018 i richiami alle disposizioni del presente articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452 *quaterdecies* del codice penale.

²¹ Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 16.07.2012 n. 109.

21. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)²²

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)²³

- Frodi in competizioni sportive (art. 1 della Legge 13.12.1989 n. 401);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 della Legge 13.12.1989 n. 401).

23. Reati tributari (art. 25 *quingiesdecies*)²⁴

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74), quando il reato è commesso al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE e ne consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74), quando il reato è commesso al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE e ne consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74);
- Compensazione indebita (art. 10 *quater* del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74), quando il reato è commesso al fine di evadere l'IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'UE e ne consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10.03.2000, n. 74).

²²Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 2 della Legge 20.11.2017 n. 167. A seguito della abrogazione dell'art. 3 della Legge 13.10.1975 n. 654, a norma di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D. Lgs. 1.03.2018 n. 21, dal 6.04.2018 i richiami alle disposizioni del predetto articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 604 *bis* del codice penale.

²³Articolo aggiunto dall'art. 5 della Legge 3.05.2019 n. 39.

²⁴Articolo aggiunto dall'art. 39, comma 2 del D.L. 26.10.2019 n. 124, conv. con Legge 19.12.2019 n. 157 (la norma, ai sensi dell'art. 39, comma 3 del medesimo Decreto ha efficacia dal 25.12.2019).

24. Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)²⁵

Il D. Lgs. 14.07.2020 n. 75 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25 *sexiesdecies*, stabilendo così una responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di contrabbando previsti dal Testo Unico in materia doganale di cui al D.P.R. 23.01.1973, n. 43 (così come modificato, dapprima con D. Lgs. 16.01.2016 n. 8 e poi, da ultimo, con lo stesso D. Lgs. n. 75/2020).

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 141/2024 (recante "*disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*"), l'articolo contempla ora la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati previsti dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art.85);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40, D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 *bis*, D. Lgs. n. 504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41, D. Lgs. n. 504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42, D. Lgs. n. 504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43, D. Lgs. n. 504/1995);
- Circostanze aggravanti (art. 45, D. Lgs. n. 504/1995);
- Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46, D. Lgs. n. 504/1995).

25. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)²⁶

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);

²⁵ Articolo aggiunto dall'art. 5, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 14.07.2020 n. 75 e successivamente modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 26.09.2024 n. 141.

²⁶ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1 della Legge 9.03.2022 n. 22.

- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)²⁷

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

27. Delitti contro gli animali (art. 25 *undevicies*)²⁸

- Uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544 *quater* c.p.);
- Divieto di combattimento tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

28. Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini (art. 12, L. n. 9/2013)

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 C.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 C.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 C.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 C.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 C.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 C.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 C.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* C.p.).

²⁷ Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 1 della Legge 9.03.2022 n. 22.

²⁸ Articolo aggiunto dall'art. 8 della Legge 6.06.2025 n. 82